

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di UMBERTO CERIANI

Modello AA5/6 e novità per enti associativi

Con il provvedimento del 17.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche nella presentazione del Modello AA5/6 che le associazioni prive di P.Iva devono utilizzare per chiedere l'attribuzione del codice fiscale oppure per la comunicazione di variazioni dati.

Il Modello AA5/6 è stato introdotto a fine 2009 e deve essere utilizzato dagli enti associativi privi di Partita Iva per chiedere l'attribuzione del codice fiscale, ma anche per comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati (ad esempio la modifica del legale rappresentante, della sede legale o la denominazione dell'ente) oppure per comunicare fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni degli enti associativi.

Finalità di queste modifiche e in particolare della dichiarazione sostitutiva è di **incrementare l'affidabilità delle informazioni inviate all'Agenzia delle Entrate**, tra l'altro anche grazie a un'organica ricostruzione delle istruzioni per la presentazione del Modello. Infatti, il contribuente o l'intermediario che lo assiste **può ora trovare in un unico testo coordinato con le ultime modifiche** tutte le informazioni necessarie alla sua presentazione, senza dover reperire le indicazioni all'interno di testi scollegati tra loro e pubblicati nell'arco degli anni, i quali nel corso del tempo avevano apportato parziali modifiche ed integrazioni alle istruzioni originarie del 2009.

Tramite il provvedimento approvato lo scorso 17.11.2025 l'Agenzia interviene apportando alcune modifiche nella presentazione del Modello AA5/6, prevedendo inoltre la necessità di integrarlo con una specifica dichiarazione sostitutiva nel caso di **sostituzione del legale rappresentante**.

In particolare su quest'ultimo punto, ossia nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, al Modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell'ente, copia del documento di identità del nuovo rappresentante legale, nonché la citata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell'ente per il quale viene resa la dichiarazione.

In questo caso il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- direttamente in duplice copia presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC);
- tramite apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, da inviare all'ufficio dell'Agenzia individuato in base al domicilio fiscale dell'associazione.

Attraverso la **dichiarazione sostitutiva** il soggetto che la sottoscrive attesta la propria qualifica e conferma di esserne il nuovo legale rappresentante, attribuendo rilevanza penale ad eventuali dichiarazioni non veritieri. Il facsimile di modello di dichiarazione sostitutiva può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione **"Normativa e prassi"**, sezione **"Provvedimenti"** al [seguente link](#).

Nel caso in cui invece si tratti della **richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale** oppure di altre modifiche che non riguardano la variazione del legale rappresentante il Modello AA5/6 può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tramite raccomandata, tramite PEC ovvero tramite il servizio web presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, ma senza la necessità di allegare la dichiarazione sostitutiva.